

GUIDA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

AGGIORNATA ALLE NOVITA' DEL DECRETO-LEGGE n. 19 DEL 2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica

PRESENTAZIONE

La conferenza di servizi è essenziale per ridurre e dare certezza ai tempi delle decisioni pubbliche (ad esempio per la realizzazione di opere e il rilascio di autorizzazioni per le attività d'impresa e per quelle edilizie). Sulla base dell'esperienza applicativa maturata in quasi un decennio e in particolare nell'attuazione del PNRR, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 introduce novità finalizzate a rendere più veloci ed efficaci le procedure della conferenza decisoria.

In tutti i casi in cui è necessario prendere una decisione che riguarda più amministrazioni la conferenza di servizi diventa più semplice e veloce

COME CAMBIA LA CONFERENZA "SEMPLIFICATA"

La convocazione della conferenza e l'invio dei documenti e degli atti di assenso o di dissenso avviene, come in precedenza, per via telematica. I tempi della decisione sono ridotti a 30 giorni o a 60 giorni quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini (invece dei 45 o 90 giorni precedentemente previsti). Quando nella conferenza semplificata si è verificato un dissenso o comunque sono state indicate condizioni (o richieste modifiche progettuali) che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni, non è più necessaria la convocazione della conferenza simultanea, ma sarà sufficiente lo svolgimento di una riunione in modalità telematica nella quale il Responsabile del procedimento prende atto delle posizioni e adotta, senza ritardo, la determinazione conclusiva della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti. Resta fermo che si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nei tempi previsti (silenzio assenso). Viene così messa a regime la conferenza "veloce" (o accelerata) introdotta a termine per il PNRR dall'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 più volte prorogato e modificato.

COME CAMBIA LA CONFERENZA "SIMULTANEA"

La conferenza "simultanea" con la riunione, anche in modalità telematica, si tiene solo nei casi di decisioni di particolare complessità o su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato. Non è più prevista la convocazione di una riunione con le modalità della conferenza simultanea, a seguito della conferenza semplificata, nei casi di assenso condizionato o di dissenso che richiedano una nuova valutazione. In questo caso la conferenza "simultanea" è sostituita dalla riunione in modalità telematica descritta sopra.

I tempi della decisione sono ridotti a 30 o a 60 giorni quando sono coinvolte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini (rispetto ai 45 e 90 giorni precedentemente previsti).

Anche in questo caso si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto.



Le novità introdotte consentono alle amministrazioni di decidere più velocemente e di accelerare la conclusione dei procedimenti.

Questa guida è stata predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI nell'ambito del Tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione.



GUIDA ALLA CONFERENZA DI SERVIZI



**Articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,
14-quinquies della legge n. 241 del
1990, come modificati dal
decreto-legge n. 19 del 2026.
Le modifiche sono entrate in vigore il
20 febbraio 2026 e si applicano ai
procedimenti avviati dopo quella data.**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**

LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

La conferenza decisoria è indetta dall'amministrazione procedente:

- quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, intese, concerti, nulla osta comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse;
- quando l'attività del privato è subordinata a diversi atti di assenso all'esito di procedimenti differenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche (art. 14, comma 2);
- quando è necessario acquisire anche un solo atto di assenso nei casi previsti da norme di legge.

La disciplina sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha carattere generale e si applica a tutte le amministrazioni pubbliche¹, ai gestori di beni o servizi pubblici e ai soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

In alcuni casi, inoltre, la legge prevede modalità specifiche di svolgimento della conferenza (vedi ad esempio il caso delle reti di comunicazione elettronica e delle grandi strutture di vendita).

La nuova disciplina interviene sui tempi e sulle modalità di svolgimento della conferenza che divengono più semplici e veloci.

¹ Per amministrazioni pubbliche si intendono quelle individuate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."

LA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA E DELLA CONFERENZA SIMULTANEA AGGIORNATA ALLE NOVITÀ DEL DECRETO-LEGGE N.19 DEL 2026

Sulla base della consolidata esperienza attuativa del modello della disciplina adottata con il decreto legislativo n. 127 del 2016 e delle novità introdotte a termine dall'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di conferenza "veloce", il decreto-legge n. 19 del 2026 ha messo a regime la disciplina della conferenza "veloce" e ridotto i termini della conferenza simultanea (per le procedure "complesse").

Di seguito è descritta la disciplina della conferenza di servizi a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge n. 19 del 2026.

LA CONFERENZA SEMPLIFICATA

È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza

e si tiene mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso etc. I termini sono ridotti a 30 giorni e 60 giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica. Solo in caso di assenso condizionato o di dissenso che richiedano una nuova valutazione si tiene una riunione conclusiva invece dell'ulteriore conferenza prevista in precedenza.

LA CONFERENZA SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE)

Si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge.

In entrambe le conferenze si considera acquisito l'assenso senza condizioni dell'amministrazione che non si sia espressa entro i termini.



1.1.

LA CONFERENZA SEMPLIFICATA: LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Le modalità telematiche di svolgimento

Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le modalità previste dall'art. 47 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD). Quando non è disponibile una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare in allegato ad un messaggio di posta elettronica "ordinaria" la scansione dell'istanza protocollata e la relativa documentazione oppure si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere con le stesse modalità conferma scritta dell'avvenuta ricezione (art. 14-bis, comma 1). È possibile per le amministrazioni inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositate le informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria (art. 14-bis, comma 2, lettera a).

Tempi certi per la conclusione della conferenza

Il termine perentorio per l'invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte, nella conferenza semplificata, è stabilito dall'amministrazione procedente ed è ridotto al termine massimo di 30 giorni. Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza ve ne sono di quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, il termine di conclusione della conferenza è ridotto da 90 a 60 giorni (art. 14-bis, comma 2, lettera c). Sono fatti salvi i termini superiori previsti dalla disciplina europea e resta fermo l'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990.

A differenza della disciplina precedente dell'articolo 14-bis e come già previsto dalla conferenza accelerata, non sono fatti salvi i termini più lunghi previsti dalle discipline di settore. Ne consegue che le amministrazioni coinvolte sono tenute a svolgere in parallelo le verifiche di rispettiva competenza e a esprimersi entro i nuovi termini stabiliti dalla legge e indicati dall'amministrazione procedente (quelli fissati dalla conferenza accelerata di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020 erano di 30 giorni e di 45 giorni nel caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili). Tale principio si applica anche a tutti i procedimenti caratterizzati da una sequenza di pareri, atti o valutazioni; in questi casi, le amministrazioni competenti organizzano la propria attività in modo da garantire comunque il rispetto dei nuovi termini procedurali.

Ad esempio, l'autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede una sequenza procedimentale articolata (proposta, parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza e provvedimento finale) e un termine di conclusione più lungo rispetto a quelli previsti dalla disciplina della conferenza di servizi come modificata dal decreto-legge n. 19 del 2026. Già il decreto legislativo n. 127 del 2016, all'articolo 6, aveva previsto che la comunicazione di indizione della conferenza fosse trasmessa contestualmente sia all'amministrazione competente sia alla Soprintendenza. Pertanto, come già accade per la conferenza accelerata, le amministrazioni coinvolte operano contestualmente e rendono le proprie determinazioni entro i termini perentori fissati dalla disciplina della conferenza di servizi.

L'indizione della conferenza semplificata

La conferenza semplificata è indetta entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento di ufficio oppure dal ricevimento della domanda, nel caso in cui il procedimento è a istanza di parte (art. 14-bis, comma 2). L'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione (art. 14-bis, comma 2, lettera a);
- b) il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro cui le amministrazioni interessate possono richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni documentali, l'amministrazione procedente invia la richiesta a chi ha presentato la domanda. In questo caso, ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni (art. 14-bis, comma 2, lettera b);
- c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le amministrazioni coinvolte vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il termine è fissato in 60 giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea (art. 14-bis, comma 2, lettera c);
- d) la data eventuale della riunione in modalità simultanea telematica (di cui al comma 6 dell'art. 14-bis) da tenersi nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c) per l'invio delle proprie determinazioni, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento (art. 14-bis, comma 2, lettera d).

Il decreto-legge n. 19 del 2026 riduce i tempi di conclusione della conferenza: 30 giorni o 60 giorni nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.

Attenzione: La comunicazione di indizione della conferenza va inviata alle altre amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi interessati, cioè ai soggetti competenti a rendere le determinazioni necessarie. Nel caso in cui vada acquisita l'autorizzazione paesaggistica, la comunicazione va inviata sia all'amministrazione competente (quando è diversa da quella procedente), sia al Soprintendente.



Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte

Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato dall'amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della conferenza. Il termine massimo previsto dalla legge è di 30 giorni o 60 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (art. 14-bis, comma 2, lettera c).

Le determinazioni devono essere congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono possibile l'assenso, quantificando, ove ciò sia possibile, i relativi costi. Le prescrizioni devono essere conformi ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria del progetto. Infine, tale disciplina si applica a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica (art. 14-bis, comma 3).

Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi (ad esempio VIA, AIA, emissioni in atmosfera etc.), si considera acquisito l'assenso senza condizioni quando:

- la comunicazione della determinazione non è inviata entro il termine indicato dall'amministrazione procedente;
- la comunicazione di una determinazione è priva dei requisiti previsti (indicati sopra all'art. 14-bis, comma 3)

Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito l'assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (art. 14-bis, comma 4).



Attenzione: l'art. 2, comma 8-bis della legge n. 241 del 1990 stabilisce che le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, sono inefficaci, ferma restando la possibilità di intervenire ai sensi dell'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

La conclusione della conferenza semplificata

Scaduto il termine indicato nella comunicazione di indizione, l'amministrazione procedente conclude la conferenza semplificata nei seguenti modi:

CONCLUSIONE POSITIVA

La determinazione motivata di conclusione positiva, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati quando:

- sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato;
- sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato anche implicito, a seguito del formarsi del silenzio assenso, nei seguenti casi: 1) l'amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione; 2) ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti;
- sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso dell'amministrazione procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza (art. 14-bis, comma 5).

CONCLUSIONE NEGATIVA E PREAVVISO DI DINIEGO

La determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza, che produce l'effetto del rigetto della domanda, è adottata entro 5 giorni lavorativi, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritiene superabili. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva è data ragione del mancato accoglimento di tali osservazioni (art. 14-bis, comma 5).

I CASI IN CUI SI TIENE LA RIUNIONE TELEMATICA PER CONCLUDERE LA CONFERENZA

Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza (art. 14-bis, comma 6).



Alla riunione telematica partecipano tutte le amministrazioni coinvolte tramite i rispettivi rappresentanti. L'amministrazione procedente prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla redazione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti.

Si considera acquisito l'assenso: quando un'amministrazione non ha partecipato alla riunione oppure vi ha partecipato ma non ha espresso la propria posizione ovvero ha espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non sono oggetto della conferenza.

Sulla determinazione conclusiva, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso in seno alla riunione. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. Possono altresì presentare opposizione le amministrazioni delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (art. 14-quinquies, commi 1 e 2);

Si ricorda che alla riunione partecipa il rappresentante unico rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 14-bis, comma 6). Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l'amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l'amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai seguenti soggetti:

1. alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un'amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un'amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili);
2. alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).



I TEMPI DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA

Indizione della conferenza di servizi da parte dell'amministrazione procedente



ENTRO 30/60 GIORNI

Invio dei pareri da parte delle amministrazioni

Il termine è di 60 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini



ENTRO 5 GIORNI

ENTRO 15 GIORNI



Eventuale richiesta di integrazioni documentali da parte delle amministrazioni coinvolte

ENTRO 5 GIORNI

Inizio del procedimento Presentazione della domanda



Adozione della determinazione di conclusione delle conferenza



OPPURE, ENTRO 10 GIORNI



Riunione telematica

nella data indicata nella comunicazione di indizione della conferenza (quando ci sono assensi o dissensi che richiedono modifiche sostanziali).



1.2. LA CONFERENZA SIMULTANEA

I casi in cui è prevista la conferenza simultanea

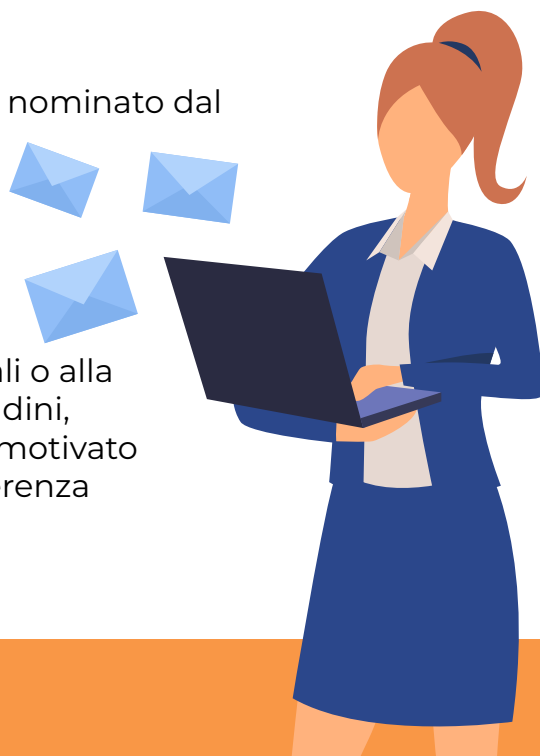
La conferenza simultanea è prevista unicamente nei seguenti casi:

1. nei casi di particolare complessità della decisione da assumere: l'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea o procedere su richiesta motivata di una delle amministrazioni coinvolte o del privato interessato entro il termine indicato nella indizione per l'integrazione documentale (art. 14-bis, comma 7);
2. nei casi in cui la legge prevede espressamente la convocazione di una conferenza ai sensi dell'art. 14-ter (ad esempio: VIA, ecc.).

Il rappresentante unico

Nella conferenza simultanea, ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14-ter, comma 3).

Il rappresentante unico delle amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio o, in caso di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Il rappresentante unico può essere nominato anche per determinate materie o periodi di tempo. Le altre amministrazioni statali possono comunque intervenire in funzione di supporto. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, possono esprimere al rappresentante unico il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza (art. 14-ter, comma 4).



Ciascuna Regione e ciascun Ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione o allo stesso Ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza (art. 14-ter, comma 5).

Le comunicazioni relative all'indizione e allo svolgimento delle conferenze e la relativa documentazione vanno, quindi, inviate ai seguenti soggetti:

1. alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un'amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un'amministrazione riconducibile alla Regione) e agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili);
2. alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).

La partecipazione dei soggetti interessati

I soggetti interessati, ivi compresi i proponenti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni (art. 14-ter, comma 6).

La durata dei lavori della conferenza

I lavori della conferenza simultanea sono, a seguito del decreto-legge n. 19 del 2026, più brevi: si concludono entro 30 giorni dalla data della prima riunione. In caso di determinazioni complesse, ove siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è di 60 giorni, fermo restando il termine di conclusione del procedimento (art. 14-ter, comma 2).

Lo svolgimento della conferenza simultanea

Nei casi di decisioni complesse l'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza simultanea (con riunione anche telematica).

La richiesta – motivata – di conferenza simultanea per decisioni complesse può essere anche presentata da una delle amministrazioni coinvolte o dal privato interessato entro il termine indicato per l'integrazione documentale nella comunicazione che indice la conferenza semplificata.



In questi casi l'amministrazione procedente può indire la conferenza e convocare la riunione nei successivi 30 giorni (invece dei 45 giorni previsti in precedenza) comunicando ai soggetti che devono nominare il rappresentante unico e alle altre amministrazioni coinvolte che possono partecipare in funzioni di supporto allo stesso rappresentante unico:

- l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione e il termine (non superiore a 15 giorni) per le richieste di integrazioni documentali;
- la data di convocazione della riunione entro i successivi 30 giorni (invece dei 45 giorni previsti in precedenza).

I lavori della conferenza si concludono entro 30 giorni (invece dei 45 giorni previsti in precedenza) dalla data della prima riunione, ovvero entro 60 giorni (invece dei 90 giorni previsti in precedenza) qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine del procedimento.

La conclusione della conferenza simultanea

All'esito dell'ultima riunione della conferenza, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro il termine previsto, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Attenzione: l'art. 2, comma 8-bis della legge n. 241 del 1990 stabilisce che le determinazioni relative ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 14-ter, comma 7, sono inefficaci, ferma restando la possibilità di intervenire ai sensi dell'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.



1.3.

DECISIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E I SUOI EFFETTI

La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati (art. 14-quater, comma 1).

In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti nella conferenza simultanea, l'efficacia della determinazione è sospesa quando sono stati espressi dissensi qualificati per il periodo (di 10 giorni dalla sua comunicazione) utile alla presentazione dell'opposizione, secondo quanto illustrato nel paragrafo 1.4 (art. 14-quater, comma 2).

L'efficacia degli atti di assenso comunque denominati sostituiti dalla determinazione decorre dalla data della comunicazione della determinazione stessa (art. 14-quater, comma 4).

Intervento in autotutela

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (annullamento d'ufficio), previa indizione di una nuova conferenza.

Inoltre, possono sollecitare l'intervento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 (revoca), le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o si siano espresse nei termini (art. 14-quater, comma 2).



1.4.

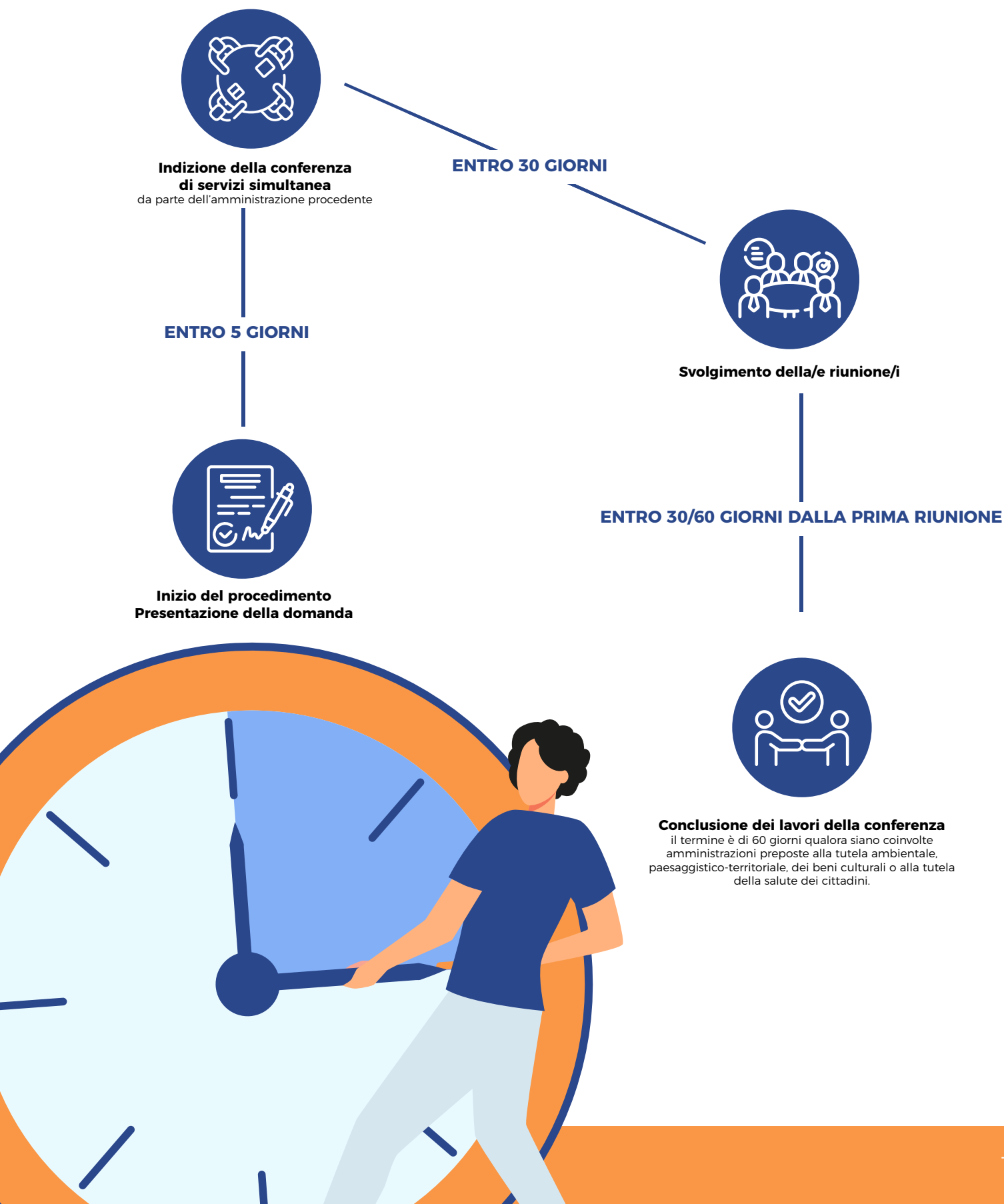
I RIMEDI PER LE AMMINISTRAZIONI DISSENZIENTI

- Entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri, a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. Possono altresì presentare opposizione le amministrazioni delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza (art. 14-quinquies, commi 1 e 2);
- la proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza (art. 14-quinquies, comma 3);
- la Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro 15 giorni dalla ricezione dell'opposizione, una riunione con le amministrazioni interessate al fine di raggiungere un accordo. Se alla conferenza hanno partecipato amministrazioni delle Regioni e Province autonome può essere convocata una successiva riunione entro 15 giorni dalla precedente. Se si trova un accordo viene adottata una nuova determinazione conclusiva della conferenza (art. 14-quinquies, commi 4, 5 e 6);
- se non è stato raggiunto un accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, che la pone all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla scadenza del termine di 15 giorni dall'ultima riunione. Al Consiglio dei ministri possono partecipare i presidenti delle Regioni o delle Province autonome. Se il Consiglio non accoglie l'opposizione, la determinazione conclusiva della conferenza acquista efficacia (art. 14-quinquies, comma 6).



I TEMPI DELLA CONFERENZA SIMULTANEA

La conferenza in caso di decisioni complesse



2

LA CONFERENZA ISTRUTTORIA

In linea con quanto stabilito dalla disciplina previgente, l'indizione della conferenza istruttoria è facoltativa, dato che è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente. L'indizione può essere richiesta da parte di una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento oppure dal privato interessato. La forma di questa conferenza è libera: essa può svolgersi con le modalità della conferenza semplificata oppure con le diverse modalità definite dall'amministrazione procedente.

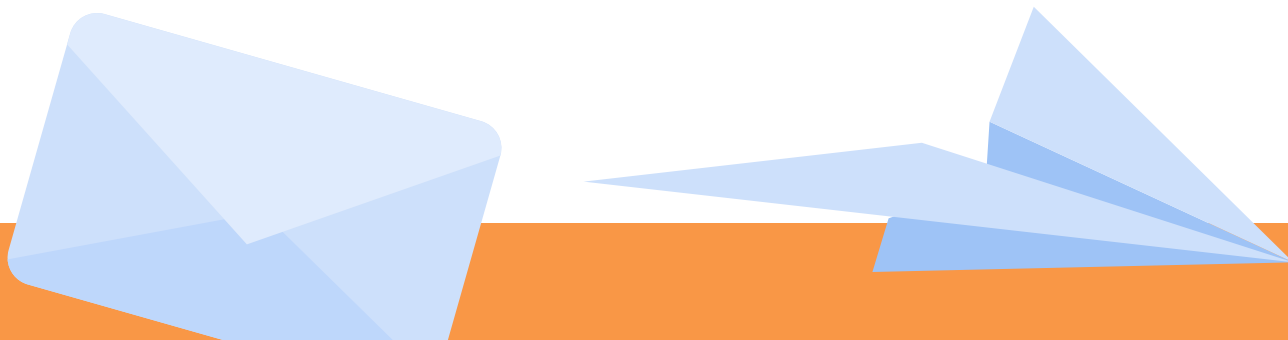
3

LA CONFERENZA PRELIMINARE

La conferenza "preliminare" è indetta anche su impulso del privato – e con costi a suo carico – al fine di verificare, prima della presentazione del progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso.

La conferenza preliminare può essere indetta sia per valutare progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, sia per realizzare opere pubbliche e di interesse generale.

Nel caso di progetti di particolare complessità e insediamenti di beni e di servizi, la nuova disciplina prevede che il privato presenti una richiesta motivata corredata da uno "studio di fattibilità". Se l'amministrazione procedente accoglie la richiesta, indice entro 5 giorni lavorativi la conferenza, che si svolge con le modalità della conferenza semplificata i cui termini possono essere abbreviati fino alla metà.



Scaduti tali termini, l'amministrazione procedente trasmette al privato le determinazioni delle amministrazioni coinvolte. La successiva conferenza sul progetto definitivo è indetta dall'amministrazione procedente direttamente in forma simultanea. In questa sede le amministrazioni coinvolte devono attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare: le determinazioni espresse nella conferenza preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. Nel caso di opere pubbliche o d'interesse generale, la nuova disciplina chiarisce che la conferenza di servizi si esprime sul "progetto di fattibilità tecnica ed economica".



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**